

Detenzione di stupefacenti: non confiscabile il denaro senza nesso di pertinenzialità (Cass. Pen., Sez. VI, sent. 2 ottobre – 18 ottobre 2019, n. 42964)

In presenza di una contestazione a titolo di detenzione di sostanza stupefacente, non è ammessa la confisca di somme di danaro rispetto alle quali, benché rinvenute nella disponibilità dell'imputato, difetti un diretto nesso di pertinenzialità rispetto al reato ascritto.

Ed invero, in relazione a fatti qualificati ai sensi del quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 240 cod. pen. e purché il giudice fornisca idonea giustificazione del rapporto di funzionalità strumentale della cosa rispetto al reato.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano - Presidente -

Dott. CRISCUOLO Anna - rel. Consigliere -

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.I., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/03/2019 del G.i.p. del Tribunale di

Taranto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CRISCUOLO Anna; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PRATOLA Gianluigi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di V.I. ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il G.i.p. del Tribunale di Taranto ha applicato all'imputato, su richiesta delle parti, la pena di 1 anno di reclusione e 3 mila Euro di multa in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, così qualificato il fatto, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e con la riduzione per il rito, e ha disposto confisca di quanto sequestro.

Ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di 1.685 Euro, in quanto la qualificazione del reato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non consentiva la confisca del denaro appartenente a persona estranea al reato: infatti, lo stesso giudice dà atto che la maggior parte di quella somma pari a 1.400 Euro era custodita in un armadio della stanza in uso al ricorrente ed alla compagna. La sentenza va annullata sul punto per essere la misura illegittimamente disposta, stante il mancato accertamento della riconducibilità della somma all'imputato.

2. Con requisitoria del 30 luglio 2019 il P.G. ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, pur trattandosi di questione rimessa alle Sezioni Unite, per genericità del motivo, atteso che la sentenza giustifica la confisca per le modalità di custodia, per la composizione ed il taglio delle banconote, per lo stato di disoccupazione del ricorrente ed il mancato svolgimento di attività di lavoro della compagna e dunque, per mancata dimostrazione della provenienza lecita del denaro, da ritenere provento di cessione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

Con recentissima decisione del 26/09/2019 (è disponibile solo l'informazione provvisoria) le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto ammissibile, a seguito dell'introduzione della previsione di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2 bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale, che non abbia formato oggetto dell'accordo delle parti, come nel caso di specie.

Per pacifico orientamento giurisprudenziale, in relazione a fatti, qualificati ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 240 c.p. e purchè il giudice fornisca idonea giustificazione del rapporto di funzionalità strumentale della cosa rispetto al reato.

Detta norma prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, costituito dal lucro cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 03/07/1996, Chabrui, Rv. 205707; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013 - dep. 2014, Gannbacorta, Rv. 258546, in cui si afferma che il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro, che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un'adeguata motivazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi.

E' pertanto, certamente consentita la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando si proceda per tale reato, ma, nel caso in esame, al V. è contestata

www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823)

la mera detenzione, a fini di cessione, di 2,5 grammi di cocaina e non la vendita di sostanze stupefacenti.

Ne deriva che la somma rinvenuta in possesso del ricorrente non costituisce il profitto del reato contestato, ma di pregresse cessioni di sostanza stupefacente, ipoteticamente commesse dal V., con conseguente mancanza del nesso di pertinenzialità tra il reato ascrittogli e la somma rinvenuta nella sua disponibilità.

Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro, che va restituito all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, di cui ordina la restituzione all'avente diritto.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019